

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1982

recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

(82/622/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 17,

considerando che dopo l'elaborazione e l'adozione della direttiva 73/360/CEE <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 76/696/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, sono stati messi a punto sistemi per pesare nuovi o più raffinati; che, di conseguenza, è opportuno modificare la direttiva per tener conto del progresso tecnico;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici nel settore degli strumenti di misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato della direttiva 73/360/CEE sono stati sostituiti i testi dei punti 2.4.3, 10.4.5, 10.4.7, 10.4.8,

10.4.9, 10.8.1.2, 10.8.1.5, 10.13.2.1.6, 10.13.2.3.1 e 16.4.4 e sono stati aggiunti i punti 10.13.2.1.10 e 11.5.1.3 conformemente all'allegato della presente direttiva. I punti 10.13.2.2.3 e 12.3.1.7.2 sono soppressi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 236 del 27. 8. 1976, pag. 26.

## ALLEGATO

2.4.3. *Fedeltà*

Idoneità di uno strumento per pesare a fornire risultati di misura concordanti fra loro, meno gli errori sistematici, per uno stesso carico posato più volte sull'apposito dispositivo ricettore in condizioni praticamente identiche.

10.4.5. *Qualità della stampa dei risultati*

La stampa dei risultati deve essere nitida e praticamente indelebile in normali condizioni di uso.

10.4.7. *Nomi o simboli delle unità di misura*

I risultati della pesatura forniti dagli strumenti graduati devono comprendere i nomi o i simboli delle unità di misura, i quali figurano nel capitolo I dell'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979.

In caso di stampa del risultato della pesatura su documento destinato alle parti contraenti, anche il nome o il simbolo della corrispondente unità di misura devono essere stampati dallo strumento. Il nome o il simbolo dell'unità di misura devono figurare dopo ciascun risultato di pesatura oppure in testa alla corrispondente colonna stampata.

10.4.8. *Limite di indicazione dei risultati*10.4.8.1. *Strumenti ad indicazione continua*

Appositi arresti devono limitare la corsa dell'organo indicatore, pur permettendone lo spostamento al di qua dello zero e al di là della portata d'indicazione automatica per uno spazio non graduato compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 9 divisioni.

Questa prescrizione non si applica agli strumenti muniti di quadranti a scala circolare con indice a più giri.

10.4.8.2. *Strumenti ad indicazione discontinua*

L'indicazione deve risultare impossibile al di sopra della portata massima, aumentata tutt'al più di 9 divisioni.

10.4.9. *Limite di stampa dei risultati*

La stampa deve risultare impossibile:

- al di sopra della portata massima, aumentata tutt'al più di 9 divisioni;
- sugli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico, quando lo strumento non si trova in equilibrio stabile o in equilibrio determinato da una media di oscillazioni.

In qualsiasi caso i limiti di indicazione e di stampa dei risultati devono essere identici.

10.8.1.2. *Precisione della messa in funzione*

Il dispositivo di tara deve potersi azionare con un'approssimazione pari ad almeno un quarto della più piccola divisione di verifica dello strumento.

Nel caso, però, di dispositivi di tara non automatici a comando discontinuo, l'azionamento deve potersi eseguire con un'approssimazione pari ad almeno metà divisione.

10.8.1.5. *Visibilità nella messa in funzione*

La messa in funzione dei dispositivi di tara deve essere segnalata visibilmente quando l'indicazione dello strumento prima della taratura:

- sia di metà divisione o più, nel caso di strumenti per pesare a indicazione continua;
- sia diversa da zero, nel caso di strumenti per pesare ad indicazione discontinua.

10.13.2.1.6. *Riproduzione dei simboli*

Il simbolo dell'unità monetaria deve accompagnare l'indicazione e la stampa del prezzo da pagare e del prezzo unitario. Quest'ultimo deve comprendere anche il simbolo dell'unità di massa alla quale si riferisce.

Le cifre ed i simboli devono essere stampati dallo strumento sui documenti destinati alle parti contraenti.

I simboli devono figurare dopo ciascuna indicazione o stampa del prezzo da pagare e/o del prezzo unitario, oppure in testa alla rispettiva colonna stampata.

10.13.2.1.10. Valore delle divisioni del prezzo da pagare

Si applicano in materia le normative nazionali.

10.13.2.3.1. Indicazione e stampa discontinue del prezzo da pagare

I dispositivi indicatori e di stampa del prezzo da pagare devono comportare almeno quattro posizioni.

Nel caso di prezzo da pagare inferiore all'unità davanti alla virgola deve sempre figurare lo zero.

11.5.1.3. Strumenti ad equilibrio semiautomatico con dispositivo ricettore dei pesi

Questi strumenti sono autorizzati purché la loro portata d'indicazione automatica sia del tipo  $1 \times 10^n$  kg (dove «n» è un numero intero, positivo, negativo o nullo).

16.4.4. *Fedeltà*

Le prove di fedeltà vanno eseguite con almeno tre carichi differenti, compresi tra la portata minima e la portata massima, ripetendo le pesate 10 volte per ciascun carico. Dopo ciascuna pesata lo strumento deve essere azzerato. Nel corso di queste prove lo strumento deve risultare conforme alle condizioni precisate al punto 5.